

Oggetto: Legge 27 dicembre 2013 n. 147 – Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” – Approvazione delle “Linee guida regionali per l’applicazione della tariffazione puntuale da parte dei Comuni”.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore ai Rapporti con il Consiglio, Ambiente e Rifiuti

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”;

VISTA la Legge Regionale del 20 novembre 2001, n. 25, “*Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione*”;

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2016 n. 17, “*Legge di stabilità regionale 2017*”;

VISTA la Legge Regionale 31 Dicembre 2016, n. 18 “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017 - 2019*”;

VISTO il D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti”;

VISTA la Direttiva 2008/98/Ce contenente misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendogli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni;

VISTO il D.M. Ambiente del 29 gennaio 2007 di emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D.lgs. 59/05, ora allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006;

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e successive modificazioni;

VISTO il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con Deliberazione del Consiglio 18 gennaio 2012, n.14 del e successive modificazioni;

VISTO il D.lgs. 04 marzo 2014 n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)” di modifica del D.lgs. 152/2006 ed in particolare l’art. 26, comma 1 che ha sostituito l’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006;

VISTA la L.R. 14 Luglio 2014, n. 7 “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione “Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie”;

VISTA la L.R. 10 Agosto 2016, n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”

PRESO ATTO che:

- il D.lgs.507/93 ha istituito e regolato la TARSU, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- la tariffa rifiuti, detta anche tariffa d'igiene ambientale (TIA), è stata introdotta dall'art. 49 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 ed è definita nelle sue varie componenti dal metodo normalizzato introdotto con il D.P.R. 27 aprile 1999, n.158.
- il D.lgs. 152/06 con gli art.238 e segg. ha modificato la TIA;
- la Legge 296/06 (finanziaria 2007), art.1 comma 184 ha differito il passaggio Tarsu/Tia;
- il D.L. 208/08 art.5 comma 2 quater ha differito il termine per emissione decreto attuativo del D.lgs.152/06;
- il D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito nella legge 214/2011, ha introdotto con l'art.14 una nuova tassa sui rifiuti (Tares, tassa sui rifiuti e sui servizi);
- il D.L. 31/08/2013, n. 102 convertito con Legge 28 ottobre 2013, n. 124 ha istituito la Tassa sui Rifiuti (TARI) che sostituisce il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES);
- l'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge 147/2013 dal 1 gennaio 2014 ha disposto, tra l'altro, che la TARI decorra dal 1 gennaio 2014;

CONSIDERATO che la Tari, quindi, sostituisce i preesistenti tributi dovuti al Comune da cittadini, enti ed aziende quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, noti con l'acronimo di TARSU, e successivamente di TIA e di TARES;

CONSIDERATO che la Legge di Stabilità 2016 ha previsto la riduzione di TASI e IMU e il possibile aumento della TARI;

CONSIDERATO che la legge 125/2015 sugli enti locali prevede nuove componenti della TARI che includono:

- eventuali mancati ricavi derivanti da crediti inesigibili in merito alla tariffa di igiene ambientale;
- tariffa integrata ambientale;
- tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

ATTESO quindi che con l'approvazione del citato decreto “Enti locali”, inoltre, è stato previsto che il conto della Tari deve coprire tutte le “componenti di costo fisse”, tra cui anche l'imposta non riscossa negli anni passati. Sono considerate, infatti, un “costo” della Tari le mancate precedenti riscossioni in quanto la tariffa, dovendo garantire la “copertura integrale dei costi”, deve conseguentemente garantire anche quelli che derivano dai mancati pagamenti dei contribuenti inadempienti;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

VISTO l'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e in particolare l'articolo 238, comma 4, secondo cui “la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è composta (...) da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti(...)”

VISTO l'articolo 1, comma 667, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 secondo cui "Con regolamento sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea";

CONSIDERATO che la tariffa puntuale per la gestione dei rifiuti urbani (TARIP) è tra gli strumenti economici più efficaci per l'attuazione della gerarchia gestionale dei rifiuti ai sensi dell'articolo 179 del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152;

CONSIDERATO che la determinazione puntuale della quantità dei rifiuti prodotti dalle singole utenze permette di attuare il principio "chi inquina paga" per la gestione dei rifiuti urbani

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e dell'articolo 6, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 i sistemi di misurazione puntuale rappresentano lo strumento per la determinazione, in funzione delle quantità di rifiuti conferiti, della componente variabile della tariffa dei rifiuti;

ATTESO che la L.R. 10 Agosto 2016, n. 12 all'art. 12 di modifica dell'art. Art. 12 (Modifica alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti" e successive modifiche) prevede che nel Capo III, dopo l'articolo 21 della l.r. 27/1998 è inserito l'Art. 21 bis (Tariffazione puntuale) che dispone:

1. La Regione promuove la tariffazione puntuale quale strumento per incentivare prioritariamente il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e per potenziare l'invio a riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte differenziate. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, predispone le linee guida per l'applicazione della tariffa puntuale differenziata per utenze domestiche ed utenze non domestiche, basata sul criterio principale di minimizzazione della produzione dei rifiuti ed in particolare sulla minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, e determina le tempistiche della sua applicazione, che deve avviarsi su tutto il territorio regionale entro e non oltre il 31 dicembre 2020, con priorità per l'applicazione alle utenze non domestiche anche prevedendo verifiche sull'impatto ed eventuali correttivi.

2. La Giunta regionale nella deliberazione di cui al comma 1 individua le buone pratiche che i comuni debbono adottare al fine di realizzare la verifica puntuale della produzione di rifiuti partendo dalle utenze non domestiche e prevede appositi contributi sia di parte corrente che di parte capitale per i comuni, nell'ambito della programmazione sulla differenziata."

RITENUTO che la tariffa puntuale debba rispettare i seguenti principi:

- **TRASPARENZA** - il cittadino ha la sicurezza di pagare solo per il numero di conferimenti realmente operati oltre al numero di conferimenti già incluso nella parte fissa della tariffa. La possibilità di controllare in maniera facile ed immediata la quota variabile della tariffa è una garanzia sulla trasparenza dei processi messi in atto;
- **PREMIALITA'** - il cittadino vede premiati i propri sforzi per aumentare la differenziazione dei propri rifiuti e, conseguentemente, di ridurre la produzione di rifiuto indifferenziato. I comportamenti virtuosi hanno un riconoscimento monetario pressoché immediato;

ATTESO che ad oggi non è stato ancora emanato il Decreto attuativo per la regolamentazione della tariffa puntuale di cui trattasi;

CONSIDERATO che i Comuni esercitano le loro funzioni associandosi nelle forme e nei modi previsti dalla normativa regionale;

CONSIDERATO che l'applicazione della **TARIFFA PUNTUALE** di cui all'art. 1 c. 667 L. 147/2013 e conseguente abrogazione dei prelievi in vigore quali la **TARI** di cui all'art. 1 c. 639 (tassa a coefficienti presuntivi o con commisurazione puntuale, applicata dal Comune senza iva) e **TARIFFA** di cui all'art. 1 c. 668 (tariffa corrispettiva per Comuni che già avevano sistemi di misurazione puntuale, applicata dal Gestore con iva) deve avvenire dopo un periodo transitorio fino a scadenza dei contratti in essere e comunque non oltre il 31/12/2019;

VISTO l'elaborato denominato "Linee guida regionali per l'applicazione della tariffazione puntuale da parte dei Comuni" allegato al presente atto;

PRESO ATTO che le citate linee guida sono indirizzate ai Comuni per la redazione del proprio Regolamento, redatto ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, avente per oggetto la disciplina della Tariffa Puntuale diretta alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, prevista dall'art. 1 comma 668 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

VISTO il parere della commissione consiliare competente per i rifiuti del.....

RITENUTO necessario approvare le Linee guida di cui al citato elaborato

Per quanto riportato in premessa, che integralmente si richiama,

DELIBERA

di approvare l'elaborato denominato "Linee guida regionali per l'applicazione della tariffazione puntuale da parte dei Comuni" allegato alla presente deliberazione.

I comuni con proprio atto provvederanno a dare attuazione a quanto previsto nelle Linee guida sopra citate.

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Lazio www.regione.lazio.it.

Le presenti linee guida sono indirizzate ai Comuni per la redazione del Regolamento, redatto ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, avente per oggetto la disciplina della Tariffa Puntuale (TARIP) diretta alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, prevista dall'art. 1 comma 668 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

Per la copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata dal Ente gestore del servizio deve essere istituita sul territorio comunale la tariffa rifiuti di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013.

La precedente TARI è una tassa che opera sulla base di un sistema presuntivo che collega il prelievo al parametro della superficie, con adattamenti diversi. La TARIP è un corrispettivo di natura patrimoniale scelto dal legislatore italiano per collegare l'obbligazione di pagamento al servizio reso, nell'ambito della raccolta trasporto e smaltimento del rifiuto prodotto.

LA TARIP dà facoltà ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, di applicare, in luogo della Tari, una tariffa avente natura corrispettiva.

Lo strumento normativo risiede nell'articolo 52 del D.lgs. 446/97, norma cardine di riconoscimento della potestà regolamentare ai Comuni, confermata dalla legge madre sul federalismo fiscale 42/2009.

La gestione avviene sulla base delle formule organizzative definite dalla normativa nazionale e regionale, in presenza di una disposizione contenuta nello stesso comma 668 che riconosce l'affidamento *ex lege* al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti. Il comma prevede *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*.

La formula del comma 668 pone una condizione obbligatoria per la legittima istituzione della tariffa corrispettiva: la **realizzazione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al pubblico servizio**. L'aspetto più delicato è proprio la definizione di un sistema sufficientemente in grado di tradurre il corrispettivo economico del servizio reso.

Il comma 667 della medesima norma affida a un decreto ministeriale l'individuazione dei criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di **tariffa** commisurata al servizio reso, a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea. Il decreto non è stato ancora attuato

La Regione Lazio con la L.R. 10 Agosto 2016, n. 12 all'art. 12 di modifica dell'art. Art. 12 (Modifica alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e successive modifiche) prevede che nel Capo III, dopo l'articolo 21 della l.r. 27/1998 è inserito l'Art. 21 bis (Tariffazione puntuale) che dispone:

1. La Regione promuove la tariffazione puntuale quale strumento per incentivare prioritariamente il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e per potenziare l'invio a riciclaggio delle

diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte differenziate. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, predispone le linee guida per l'applicazione della tariffa puntuale differenziata per utenze domestiche ed utenze non domestiche, basata sul criterio principale di minimizzazione della produzione dei rifiuti ed in particolare sulla minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, e determina le tempistiche della sua applicazione, che deve avviarsi su tutto il territorio regionale entro e non oltre il 31 dicembre 2020, con priorità per l'applicazione alle utenze non domestiche anche prevedendo verifiche sull'impatto ed eventuali correttivi.

2. La Giunta regionale nella deliberazione di cui al comma 1 individua le buone pratiche che i comuni debbono adottare al fine di realizzare la verifica puntuale della produzione di rifiuti partendo dalle utenze non domestiche e prevede appositi contributi sia di parte corrente che di parte capitale per i comuni, nell'ambito della programmazione sulla differenziata.”

Ciò, anche in assenza del regolamento ministeriale, non impedisce il passaggio a tariffa puntuale, in quanto il comma 668 non ha indissolubilmente collegato i due commi.

La formulazione del comma 668 è tracciato sui principi del *chi inquina paga* senza alcun rinvio esplicito alle singole norme della tassa rifiuti (TARI) e con la condivisione delle norme del codice ambientale nel quale trova spazio anche l'istituto giuridico dell'assimilazione dei rifiuti speciali prodotti dalle imprese.

Il regolamento comunale, in questo contesto, è fondamentale per l'applicazione del comma 668, in quanto il medesimo ammette la possibilità di introdurre un prelievo corrispettivo di natura patrimoniale ma non dice nulla sulla modalità di calcolo, lasciando così margini di discrezionalità apparenti e tecnici, in quanto deve essere in grado di tradurre il principio del *paga chi inquina* e le norme del codice ambientale che affidano la privativa e l'assimilazione ai comuni.

Per questo con il presente documento si vogliono stabilire le linee guida sulle modalità di applicazione della tariffazione puntuale. Gli aspetti che risulta necessario definire sono i seguenti:

- I criteri della misurazione puntuale sono finalizzati a determinare la quota variabile della tariffa
- La misurazione puntuale prevede almeno la misurazione della frazione del rifiuto urbano residuo (RUR)
- La misurazione della quantità di rifiuto deve essere associata all'utenza che l'ha prodotta. A tal fine si utilizzano sistemi univoci di riconoscimento dell'utente o del contenitore
- I sistemi di misurazione devono identificare il soggetto che effettua i conferimenti attraverso l'identificazione dello specifico utente o di uno specifico contenitore associato a un utente o a una utenza aggregata e registrare il numero dei conferimenti
- Misurazione della quantità attraverso pesatura diretta o sulla base del volume dei contenitori.
- Sono ammessi i sacchi chiaramente identificabili
- Laddove non sia possibile la misurazione diretta è ammessa la misurazione presuntiva che rappresenta una misurazione indiretta del rifiuto urbano residuo

Trattandosi di una opportunità e non di un obbligo appare importante delineare brevemente le motivazioni a favore della scelta della tariffazione puntuale:

- La tariffa puntuale è la modalità più equa di far pagare ai cittadini il servizio di gestione dei rifiuti: oltre ad una parte fissa, ogni utenza paga in base ai rifiuti realmente prodotti e conferiti.

- Il Comune può applicare una tariffazione più equa, facendo in modo che ogni cittadino paghi realmente in proporzione al servizio richiesto ed utilizzato, è assolutamente in linea con il principio di “chi inquina paga”;
- La conseguenza è meno e meglio conferisco e meno pago;
- L'applicazione della tariffa puntuale garantisce di norma delle positive variazioni nelle abitudini dei cittadini. La tendenza ad esporre il meno possibile il contenitore (o il sacco) dei rifiuti indifferenziati, per risparmiare il costo di esposizioni dovute soltanto a sacchi e/o bidoni non pieni, può permettere di razionalizzare il percorso dei mezzi di raccolta, consentendo di ottimizzare i costi del servizio di raccolta;
- Il cittadino ha la sicurezza di pagare solo per il numero di conferimenti realmente operati oltre al numero di conferimenti già incluso nella parte fissa della tariffa. La possibilità di controllare in maniera facile ed immediata la quota variabile della tariffa è una garanzia sulla trasparenza dei processi messi in atto;
- Il cittadino vede premiati i propri sforzi per aumentare la differenziazione dei propri rifiuti e, conseguentemente, di ridurre la produzione di rifiuto indifferenziato. I comportamenti virtuosi hanno un riconoscimento monetario pressoché immediato.


I regolamenti comunali di gestione dei rifiuti urbani dovranno essere aggiornati con le modalità attraverso le quali la nuova tariffazione può essere attuata in relazione alla “quantificazione” dei rifiuti prodotti dalle singole utenze, ovvero:

- a) identificazione del singolo utente attraverso l'utilizzo di contenitori dedicati (sacchi o bidoni) di varie dimensioni e di etichette a barre, lacci, ecc. con codice a barra rimovibile che permettono l'associazione del numero di scarichi effettuati dall'utente; in questo caso il riparto del peso viene effettuato suddividendo il peso del camion in base al volume conferito da ciascun utilizzatore; l'identificazione dell'utente avviene successivamente alla la tariffa puntuale fase di raccolta, presso la sede del gestore previa raccolta delle etichette;
- b) identificazione del singolo utente attraverso l'utilizzo di contenitori dedicati dotati di trasponder o tessera magnetica che permettono la registrazione dei dati identificativi; la pesatura del contenitore può essere effettuata contestualmente allo svuotamento e determinata per via volumetrica come nel caso precedente;
- c) identificazione del singolo utente attraverso l'utilizzo di contenitori dedicati dotati di codice a barre serigrafato che permettono la registrazione dei dati identificativi mediante lettura con pistola laser; il peso del rifiuto viene determinato per via volumetrica attribuendogli una densità apparente e stimando sempre il contenitore vuoto per pieno;
- d) utilizzo di sacchi o lacci per contenitori preacquistati che permettano all'utente di quantificare i rifiuti effettivamente conferiti in modo proporzionato al consumo di sacchi e/o lacci effettivamente impiegati e al volume predefinito.

Ad esempio il sistema potrebbe essere realizzato come segue:

1 - Preparazione

I sacchi ed i contenitori per la raccolta vengono dotati di TAG RFID che assicurano la tracciabilità dei conferimenti



2 - Consegna

I sacchi ed i contenitori per la raccolta dotati di TAG RFID vengono consegnati ai cittadini. Ad ogni utente è associato un codice identificativo, registrato anche sul server centrale (o in alternativa la tessera sanitaria o altro codice)



3 - Conferimento

Ogni utente differenzia e conferisce i propri rifiuti nei sacchi ed i contenitori per la raccolta dotati di TAG RFID



4 - Raccolta dati

Ogni conferimento è registrato per mezzo dei TAG RFID che sono letti ad esempio da antenne sui mezzi o tramite lettore portatile




5 - Registrazione dati

I dati del conferimento sono registrati dal sistema di bordo




6 – Invio dati

Al rientro in sede i dati del conferimento sono inviati dal sistema di bordo mediante Wi-Fi al server centrale o scaricati dai sistemi portatili



7 – Verifica dati

Il server associa i dati del conferimento registrati con i codici degli utenti



8 – Tariffazione

I dati raccolti e verificati sono inviati all'ufficio tributi e poi agli utenti per l'applicazione della equa tariffazione



Pertanto non si esclude la possibilità di effettuare sistemi diversi di tariffazione puntuale che comunque consentano il riconoscimento delle utenze, o di gruppi di utenze, domestiche o non domestiche, la quantificazione dei rifiuti effettivamente conferiti e quindi la modulazione della tariffa a carico degli utenti riferita alla parte variabile.

Ritenendo la tariffa puntuale uno degli strumenti per far pagare ai cittadini il servizio di gestione dei rifiuti, il legislatore ha recentemente ipotizzato il passaggio a sistemi di misurazione dei rifiuti prodotti dall'utente a cui legare il corrispettivo dovuto. L'idea di base risulta essere quella di legare una parte della tariffa ai rifiuti la tariffa puntuale indifferenziati realmente prodotti e conferiti al Gestore. Le applicazioni prevalenti vedono l'adozione di questo sistema nell'ambito di servizi di raccolta porta a porta, ma lo stesso sistema di tariffazione può essere applicato anche ad altri sistemi di raccolta che consentano comunque la misurazione dei conferimenti di ogni utente.

Nella quasi totalità dei casi, i rifiuti prodotti sono conteggiati in base ai volumi conferiti in sistemi di raccolta porta a porta, correlando quindi il pagamento alla dimensione e alle frequenze di svuotamento del contenitore che viene affidato al singolo utente o al condominio.

La responsabilizzazione della singola famiglia è la tariffa puntuale solitamente resa possibile attraverso l'utilizzo di sacchetti a pagamento dotati di trasponder, codici a barre o RFID.

Il calcolo della tariffa può quindi avvenire in base al numero di contenitori, alle loro dimensioni e alla frequenza di svuotamento. La misurazione può anche avvenire limitatamente al residuo non differenziato, disincentivandone la produzione in favore di incrementi delle quantità raccolte in modo differenziato.

Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata, ai sensi dell'art.1 commi 651 e 668 della Legge n. 147/2013, sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata per utenze domestiche e non domestiche.
2. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art.1 comma 683 della Legge n. 147/2013, a valere per l'anno di riferimento. Il Piano Finanziario è redatto dall'Ente gestore del servizio, secondo le indicazioni del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, ed è approvato dal Consiglio Comunale.
3. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti indifferenziati conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. È fatta salva ai sensi del comma 666 art. 1 Legge 147/2013 l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
6. La tariffa, ai sensi del comma 668 art. 1 Legge 147/2013, è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Presupposti per l'applicazione della tariffa

1. La tariffa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, che producano o che potenzialmente siano suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione della tariffa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini Tarsu di cui al D. Lgs. 507/1997, del D. Lgs. 22/1997 (TIA1), dell'articolo 238 del D. Lgs. 3 aprile 2006, Nr. 152 (TIA2), del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi ai sensi Legge 214/2011. 4. Per le altre unità immobiliari, la superficie da utilizzare per il calcolo della tariffa, ai sensi del comma 648 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano esclusivamente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, escludendo i balconi e le terrazze;
- b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
- c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato. La superficie dei locali e delle aree assoggettabili a TARIP è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale) o da misurazione diretta. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto se si tratta di aree di proprietà privata o dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. La tariffa è commisurata all'intero anno solare ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno computato a giorni nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.

Superfici soggette a tariffa

1. Sono soggetti a tariffa tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato qualunque sia la loro destinazione a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico-edilizio, compresi quelli accessori o pertinenziali, (qualunque sia il loro uso), purchè , suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
2. Sono altresì soggette a tariffa tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, considerandosi tali anche quelle coperte da tettoie o altre strutture e aperte su almeno un lato, comprese quelle accessorie e pertinenziali di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Superfici non soggetti a tariffa

1. Non sono soggetti all'applicazione della tariffa i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali di cui all'art. 23 comma 4;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
 - le parti degli impianti sportivi, coperte o scoperte, in cui si svolge effettivamente l'esercizio dell'attività sportiva.
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tariffabili, ad eccezione delle aree scoperte operative.
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Esenzioni

Sono esenti dalla tariffa, su istanza dell'interessato:

- a) gli edifici adibiti a scuole di ogni ordine e grado, anche paritarie e comunali. Resta ferma la disciplina della tariffa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tariffa. Il Ministero della pubblica istruzione provvederà a corrispondere direttamente al Comune, che lo trasferirà a sua volta all'Ente gestore del servizio, un contributo forfetario determinato sulla base del numero degli alunni iscritti e non sulla superficie;
- b) locali e le aree per i quali la tariffa sarebbe integralmente a carico del Comune;
- c) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi gli annessi locali adibiti a usi diversi dal culto;
- d) i locali, già assoggettati alla tariffa per l'utenza domestica, che sono utilizzati da professionisti o artigiani c/terzi le cui attività sono svolte all'interno delle proprie abitazioni e non determinano produzione di rifiuti.

Tariffa di riferimento

1. La tariffa di riferimento è determinata in modo che il totale delle entrate rispetti il grado di copertura integrale dei costi di gestione citati in premessa.
2. A decorrere dall'anno _____ nella determinazione dei costi del servizio si tiene conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile
3. Le forme tecniche di misurazione indiretta delle produzioni dei rifiuti, per ogni tipo di utenza, mediante il calcolo del peso specifico per raccolta moltiplicato il volume conferito, consentono di determinare la quota variabile per ogni utenza.

Determinazione della tariffa puntuale

1. Sulla base della tariffa di riferimento, il Comune individua il costo complessivo del servizio e determina la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito, e del tasso di inflazione programmato.
2. La tariffa è composta da una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi

ammortamenti, e da una parte variabile (TV), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

3. La parte fissa TF deve coprire i costi dello spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso, generali di gestione, di raccolta e trasporto da attribuire alla parte fissa e di raccolta differenziata da attribuire alla parte fissa.

4. La parte variabile TV, invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza e deve coprire i costi di raccolta e trasporto da attribuire alla parte variabile e di raccolta differenziata per frazione da attribuire alla parte variabile, di trattamento e smaltimento, di trattamento e riciclo al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia.

Metodo utilizzato

1. Le utenze sono articolate in due fasce secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1 del DPR 158/99:

- utenza domestica: comprendente tutte le abitazioni civili;
- utenza non domestiche comprendente non solo tutte le attività economiche presenti sul territorio comunale (fabbriche, attività commerciali, laboratori artigianali, uffici di società private, banche, laboratori di analisi, gabinetti medici, ecc.) ma anche gli enti, le comunità, gli ospedali, le case di riposo, i circoli, le associazioni culturali, politiche, sindacali, sportive mutualistiche, benefiche, ecc..

2. I costi totali vanno ripartiti tra i due tipi di utenze in modo da assicurare l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.


3. I costi fissi e i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi sostenuti.

4. Le percentuali di attribuzione di cui ai comma 2 e 3 vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

Utenze domestiche



UtENZE non domestiche



Determinazione dei coefficienti per le utenze domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.
2. Il Comune determina i coefficienti di adattamento (K_a) per superficie e numero di componenti da attribuire alla parte fissa della tariffa desumendoli dalla tabella 1b allegata al DPR 158/99.
3. I coefficienti di cui al comma precedente saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della relativa delibera in sede di predisposizione del bilancio preventivo.

Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della tariffa

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in categorie di attività approvate annualmente con la stessa delibera che approva le tariffe in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto della specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
2. Il Comune determina i coefficienti potenziali di produzione (K_c) da attribuire alla parte fissa della tariffa desumendoli dalla tabella 3b allegata al DPR 158/99 o in base a delle analisi proprie effettuate valutando la produzione di rifiuti di ogni singola categoria utenza.
3. I coefficienti di cui al comma precedente saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della relativa delibera di giunta in sede di predisposizione del bilancio preventivo
4. E' possibile l'inserimento di altre categorie generiche, oltre a quelle individuate in sede di predisposizione del bilancio preventivo, nei casi di eventuali categorie che dovessero sorgere nel corso dell'anno e di quelle che per loro natura dimostrino di non produrre secondo l'indice di produttività assegnato.

Riduzioni della Tariffa.

Possono essere previste riduzioni della tariffa sia per quota fissa che variabile nei casi stabiliti dal Consiglio comunale oltre che:

- per le abitazioni di persone che risiedono o hanno la dimora in località al di fuori del territorio nazionale per più di 183 giorni all'anno per il quale il Comune disporrà gli accertamenti relativi;
- per utenze che svolgono attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati esclusi dalla privativa comunale, per le utenze che producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi non assimilati ai rifiuti urbani al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- per le utenze ai quali viene distribuita una o più compostiere per la gestione della frazione umida e non conferisce tale frazione al sistema di raccolta comunale.

Agevolazioni per la raccolta differenziata

Per la raccolta differenziata viene assicurata, in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del DPR 158/99, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

Il Comune nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa.

Iniziative del Comune

Il Comune può prevedere una riduzione della tariffa a seguito di specifiche iniziative, svolte dall'Ente comunale, che saranno di volta in volta regolamentate e gli incentivi determinati di anno in anno dal Comune stesso.

Le somme corrispondenti alle riduzioni/agevolazioni di cui ai punti precedenti dovranno essere previste in un capitolo di spesa a parte da inserire nel Bilancio comunale ed evidenziate nel piano finanziario TARIP redatto dal gestore del servizio.